

Gli infortuni in itinere ...

La Cassazione torna sul significato dell'espressione utilizzata dal legislatore

di Antonio De Simone

In attuazione della nuova delega contenuta nell'art. 55, 1° co., lett. u), della l. 17 maggio 1999, n. 144, l'art. 12 del d.lg. n. 38 del 2000 ha introdotto la disciplina legale dell'infortunio *in itinere* aggiungendo agli artt. 2 e 210 del T.U. un terzo comma. Siffatta norma dispone: "Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal **luogo di abitazione** a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purchè necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del con-

ducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida".

Ebbene, di recente la Corte di Cassazione, con **sentenza 13 gennaio 2014, n. 475**, è tornata a pronunciarsi sul concetto di luogo di abitazione, ribadendo quella che può ormai considerarsi una interpretazione consolidata sia in dottrina che in giurisprudenza, concordi nel ritenere che l'espressione atecnica "luogo di abitazione" adoperata dal legislatore racchiuda il duplice significato di dimora sia personale del lavoratore sia della propria famiglia, intesi, questi, come i luoghi in cui si svolge la personalità dell'individuo ed avviene la coltivazione dei propri legami affettivi. Su un primo versante, si osserva infatti che la scelta di tale espressione, anziché quella di residenza, sembra rispondere all'esigenza di ampliare quanto più possibile la copertura assicurativa, anche in relazione a tutti quei luoghi in cui si svolge abitualmente la personalità dell'individuo, soprattutto con riferimento all'adempimento dei suoi



doveri di solidarietà familiare (Gambacciani); al contempo, si sottolinea come detta scelta sia "probabilmente consapevole; si è forse inteso così ampliare la copertura assicurativa anche ad ipotesi in cui il luogo di partenza e di rientro dal lavoro non corrisponda a quello della residenza formalmente verificabile anche tramite risultanze anagrafiche" (Corsalini).

La Suprema Corte, dal canto suo, abbandonando un indirizzo estremamente restrittivo e, peraltro, risalente, ha affermato che "per i lavoratori che lavorano in luogo diverso da quello della famiglia il viaggio quotidiano rientra nella normalità quando la distanza tra i due luoghi sia ragionevole ... Quando sia maggiore è ragionevole invece che il lavoratore trasferisca la propria abitazione e la famiglia a congrua distanza dal luogo di lavoro. In caso contrario il rischio del viaggio diviene elettivo e non indennizzabile" (cfr. Cass. n. 12903/1997); la stessa ha poi aggiunto, con riferimento al caso concreto, che quando invece il luogo di lavoro si trasferisce "da cantiere a cantiere in luoghi diversi e molto distanti è ragionevole che il lavoratore trasferisca temporaneamente solo la propria personale dimora in prossimità dei cantieri, ma conservi l'esigenza di tornare a casa presso la famiglia, se non quotidianamente, con la periodicità che ragionevolmente la distanza consente. Questa esigenza, identica a quella del lavoratore che quotidianamente possa tornare a casa, ha i medesimi caratteri di personalità e normalità".

BAR SNOOPY
 Pasticceria
 Gelateria
 Buffet
 Paninoteca

Via Fragata, 151
 tel. 080.395 42 98 - Bisceglie

e il "luogo di abitazione"



Si tratta di un orientamento chiaramente ispirato ai principi costituzionali di tutela della persona e della famiglia che, in realtà, troviamo già perfettamente applicati in una più datata pronuncia degli stessi giudici di legittimità, laddove acutamente si evidenziava che "la circostanza che il lavoratore fissi la propria dimora in un centro diverso rispetto a quello in cui debba essere effettuata la prestazione lavorativa, non esclude l'indennizzabilità dell'infortunio *"in itinere"* ove la distanza fra i due luoghi risponda a criteri di ragionevolezza, sicché il relativo percorso (ancorché con mezzi di trasporto diversi da quelli pubblici) possa essere coperto in breve tempo, ciò soprattutto quando tale scelta sia imposta dalla necessità di conciliare i doveri del lavoratore inerenti al suo rapporto di lavoro con i propri diritti civili e con gli altri doveri a lui incombenti verso la famiglia e dalla possibilità di reperire più agevolmente, in centri minori, un alloggio ad un prezzo più accessibile alle capacità economico-sociali del lavoratore rispetto a quello rinvenibile nel centro più grande ove è la sede di lavoro" (cfr. Cass. 3495/1979).

La conferma di tale evolutivo insegnamento è arrivata, poi, da una più recente decisione della Suprema Corte la quale, nella medesima ottica protezionistica e di valorizzazione delle esigenze personali e familiari del lavoratore, ha ribadito che per luogo di abitazione deve intendersi "non soltanto quello di personale dimora del lavoratore, ma soprattutto il luogo in cui si svolge la personalità dell'individuo, coincidente, di norma, con l'ambito della comunità familiare; pertanto, anche il percorso di andata e ritorno dal luogo di residenza della famiglia al luogo di lavoro, in considerazione dei doveri di rilevanza costituzionale di solidarietà familiare, deve reputarsi "normale", con la conseguente indennizzabilità dell'infortunio occorso all'assicurato durante tale percorso" (Cass. n. 14508/2000).

In applicazione di tale principio, la Cas-

azione, con un'altra pronuncia, ha riconosciuto la tutela assicurativa obbligatoria per l'infortunio occorso ad un lavoratore lungo il percorso verso la propria dimora, eletta presso l'abitazione della propria fidanzata in quanto più vicina al posto di lavoro (situata a soli 20 chilometri di distanza) rispetto al luogo della sua residenza anagrafica, e resa nota al datore di lavoro (cfr. Cass. n. 5063/2000).

Secondo autorevole dottrina, nel concetto di luogo di abitazione va inclusa anche quella "temporanea", purché avente carattere di stabilità, ovvero allorquando il pernottamento in località diversa dall'abitazione abituale è determinato da cause connesse all'attività lavorativa: "è il caso del lavoratore che, a causa della lontananza dalla propria abitazione, è costretto a pernottare in prossimità del luogo di lavoro (solitamente dal lunedì al giovedì) e quello del lavoratore che, terminato il lavoro a tarda ora, è costretto a pernottare in prossimità del luogo di lavoro, non avendo più la possibilità, se non con grave disagio, di rientrare a casa. Parimenti, se il lavoratore, per cause di forza maggiore (nubifragio, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica, precipitazione di valanghe, ecc.) è costretto a pernottare in luogo diverso dalla normale abitazione"; al contrario, è estraneo alla nozione così come intesa dal legislatore il

luogo di abitazione "occasionale", non determinato da esigenze lavorative, né da forza maggiore, come nel caso del lavoratore che, essendosi recato nella giornata domenicale a far visita ai parenti, residenti in una località diversa dalla propria, decide di pernottare nell'abitazione dei parenti, per recarsi al lavoro la mattina successiva, partendo da tale località, atteso che una soluzione diversa svuoterebbe di significato la scelta terminologica effettuata dal legislatore, in quanto il "luogo di abitazione" verrebbe assimilato a "qualsiasi luogo" da cui il lavoratore inizia il viaggio di andata per recarsi al lavoro e non sarebbe in sintonia né con la lettera, né con lo spirito della legge, nata dall'esigenza di tutelare il lavoratore solo in determinati percorsi (Casale).

Peraltro già precedentemente alla emanazione del d.lgs. n. 38/2000, in termini parzialmente analoghi si è espresso anche l'Inail nelle proprie "Linee Guida", rilevando che dimora abituale può considerarsi "anche la residenza secondaria, purché avente carattere di stabilità, anche temporanea, come il luogo di soggiorno estivo della famiglia o la casa dove il lavoratore trascorre abitualmente il fine settimana con la propria famiglia. Lo è, anche, il luogo dove il lavoratore dimora temporaneamente, o pernotta occasionalmente, per ragioni di lavoro. In queste ipotesi, però, bisogna verificare se il luogo di dimora o pernottamento è stato stabilito dal datore di lavoro; in caso contrario, e cioè se la scelta è rimessa esclusivamente alla volontà del lavoratore, occorre accertare se non fossero praticabili soluzioni più adeguate".

Tornando alla recentissima sentenza della Cassazione testè menzionata, in essa è stata negata la indennizzabilità dell'infortunio subito da un lavoratore al rientro dalle ferie ed in orario notturno, perché non occorso - ad avviso dei giudici di legittimità - nel normale spostamento tra abitazione e luogo di lavoro e perché accaduto in orari non collegabili necessariamente con l'orario di lavoro (nella specie, il sinistro era occorso poco dopo mezzanotte mentre il ricorrente doveva riprendere il lavoro alle ore 8 del giorno successivo).

La S.C. ha rilevato che l'incidente non si era verificato lungo il tragitto che il lavoratore ordinariamente percorreva per recarsi dalla propria abitazione al posto di lavoro, essendo avvenuto mentre questi tornava dal luogo ove aveva conservato la sola residenza anagrafica, non coincidente dunque con quello di normale abitazione.

IN LIBRERIA
IL NUOVO NUMERO DELLA RIVISTA

ANNO VII - N° 3
dicembre 2012

ISSN 1974-4269
Il diritto dei lavori

Numero Speciale
Rivista Giuridica Telematica

Tutela dei rischi lavorativi
con riguardo alla differenza di genere

**diritto
dei lavori**

www.dirittodelavori.it
diretta da
Gaetano Veneto

COORDINATORE SCIENTIFICO
Antonio Bettino

COMITATO SCIENTIFICO
Gaetano Veneto, Fernando Pitti Ortega, Miro Gallotta, Giuseppe Pellacani, Giuseppe Tucci,
Tommaso Germano, Lino Enriquez Noya Torrey, Riccardo De Marinis, Cataldo Bonifazi,
Francesco Finetti, Antonio Betto

in collaborazione con i docenti e i corsi della Cattedra di Diritto del Lavoro di Giurisprudenza
Università degli Studi di Bari

RESPONSABILE DI REDAZIONE
Daniela Cavallera

REDAZIONE
Mario Amadori, Maria Basso, Valeria Antonia Betto, Cleopatra Binetti, Ezio Benvenuti, Felice
Carandini, Marianna Cortese, Silvia Andrea D'Alena, Domenico Di Piero, Nicola Gaspari, Francesco
Gronzani, Mario Mangano, Felice Pappalardo, Emanuele Sgarbi, Romeo Tigni, Francesco Verdebato

Realizzata dal
Centro Studi diritto dei lavori

EDIZIONE